



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).”.

Il Consigliere regionale

F.to Michele Comito

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).”.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira ad adeguare le disposizioni dell’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006) alle previsioni della legge statale di riferimento.

In particolare, l’articolo 32 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) fissa i termini di approvazione – ad opera della Giunta regionale – dei bilanci degli Enti del servizio sanitario e, rispetto a siffatti termini, emerge l’incompatibilità dei differenti riferimenti temporali precedentemente previsti dall’articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 11/2004. In particolare, si osserva che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 118/2011 “... a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto”.

Pertanto, al fine di espungere, anche formalmente, la previsione di legge regionale incompatibile con la normativa statale sopravvenuta con l’articolo 1 si propone di espungere dall’ambito di applicazione del comma 2 i bilanci di cui si discute, oltre che introdurre una norma specifica per i bilanci, che demandi alla normativa nazionale l’individuazione dei termini di approvazione.

La modifica normativa ha mero carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come indicato all’articolo 2.

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore delle modifiche legislative per le quali, stante la natura delle stesse, si rende necessaria una procedura temporale abbreviata.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A/ P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. La finalità è quella adeguare la normativa regionale alle previsioni della normativa statale attualmente in vigore.	//	//	//
2	Prevede l’invarianza finanziaria della legge regionale.	//	//	//
3	Prevede l’entrata in vigore anticipata stante la necessità di fare chiarezza circa la tempistica afferente l’approvazione dei documenti contabili delle Aziende sanitarie.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 13 della l. r. 11/2004)

1. L’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale per la Salute 2004/2006), è così modificato:

- a) la lettera a) del comma 1 è soppressa;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa statale vigente in materia.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.